

## FAQ

### Domanda n. 1

Nel disciplinare di polizza al punto "8) requisiti e condizioni di partecipazione" al penultimo capoverso lettera b) è richiesta "l'iscrizione tra gli Enti garanti abilitati ad operare con AGEA".

Chiediamo di sapere quali sono gli Enti abilitati ad operare con AGEA.

### Risposta

Il riferimento all'iscrizione tra gli Enti garanti abilitati ad operare con AGEA è un refuso.

Detto riferimento deve interpretarsi come un richiamo alle disposizioni contenute nelle "ISTRUZIONI OPERATIVE AGEA N. 39 del 26.9.2017, contenute nella documentazione di gara, le quali al paragrafo "6. GARANZIE INADEGUATE O INSODDISFACENTI" richiamano le disposizioni del CAPO IV – Cauzioni del Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014, e in particolare:

- a) articolo 19: *L'organismo competente si astiene dall'accettare ovvero chiede che vengano sostituite le cauzioni che, a suo giudizio, sono inadeguate o insoddisfacenti o non offrono una copertura di sufficiente durata;*
- b) articolo 21: *Il fideiussore è ufficialmente residente o stabilito nell'Unione e, fatte salve le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, è accettato dall'organismo competente dello Stato membro in cui è costituita la cauzione;*
- c) lett. D, punto 2 dell'allegato 1: *le garanzie vengano fornite esclusivamente da istituti finanziari che soddisfano le condizioni di cui al capo IV del presente regolamento e che sono stati riconosciuti dalle autorità competenti.*

Le uniche iscrizioni richieste ai fini della partecipazione alla gara sono dunque quella nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. e nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi tenuto dall'IVASS.